

PGRA/2008/214

Ravenna, 07/01/08

Per Ufficio Agenda 21 Ravenna
c/a dott.ssa Gasparini Luana
Piazzale Farini 21
48100 Ravenna

Oggetto: Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

In merito al regolamento di cui all'oggetto, questa Agenzia vuole rimarcare le seguenti osservazioni.

- NUOVE ESPANSIONI URBANISTICHE

a.) *Modalità di realizzazione dei sistemi fognari delle nuove urbanizzazioni e loro interconnessione con i sistemi esistenti (reti fognarie, sistemi depurativi e corpi idrici superficiali).*

Relativamente al territorio del Comune di Ravenna, per la progettazione e realizzazione dei sistemi fognari al servizio delle nuove espansioni urbanistiche o in caso di ristrutturazione dei sistemi fognari nelle zone urbanizzate esistenti (sia con riferimento ad aree a destinazione residenziale che ad aree destinate ad attività commerciali/artigianali/industriali), si assumono i seguenti indirizzi tecnici generali. Tali indirizzi sono da ritenere vincolanti in assenza di condizioni tecniche tali da giustificare la deroga in base ai criteri enunciati al successivo punto 4:

1. *Separazione Reti.*

Si dovrà procedere alla realizzazione di sistemi di fognatura dotati di reti separate per la raccolta delle acque nere e delle acque di origine meteorica, previo eventuale raccolta e trattamento delle acque di PRIMA PIOGGIA in base ai disposti delle DGR 286/05 e 1860/06.

- **AREE DI NUOVA URBANIZZAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE.**

Salvo diverse prescrizioni dettate dall'Amministrazione Provinciale ai fini del conseguimento/mantenimento di obiettivi di qualità di corpi idrici superficiali "significativi" o di "interesse" inseriti nel PTA o comunque ai fini del conseguimento di obiettivi di qualità previsti da strumenti di pianificazione locale nelle aree di nuova urbanizzazione a destinazione residenziale, le reti di fognatura bianca non dovranno essere dotate, di norma, di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale indicazione appare ragionevole in quanto non è prevedibile una significativa contaminazione delle acque meteoriche tale da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia ed il loro invio all'impianto di trattamento.

▪ **AREE DI NUOVA URBANIZZAZIONE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE / COMMERCIALE / INDUSTRIALE.**

In tali aree dovrà essere prevista la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree esterne destinate alla viabilità e parcheggi in quanto le attività che si andranno ad insediare sui singoli lotti possono determinare effetti di inquinamento anche sul dilavamento delle superfici di uso pubblico. Quanto sopra in relazione a lavorazioni che possono determinare la diffusione di polveri inquinanti anche al di fuori del perimetro dello stabilimento.

Diversamente, se nella fase di progettazione urbanistica si è a conoscenza del tipo di attività che si andranno ad insediare, potrà essere effettuata una valutazione di merito sulla necessità o meno di realizzare sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia.

Resta inteso che la scelta di non realizzare le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia sulle aree esterne destinate alla viabilità e parcheggi, condiziona in maniera vincolante la tipologia e le modalità di gestione delle aziende che si potranno insediare.

2. Modalità di collegamento delle nuove reti nere al sistema depurativo.

Le reti nere dovranno essere allacciate, quando tecnicamente possibile ed economicamente proponibile, ai collettori principali di adduzione al sistema di depurazione pubblica. In alternativa, subordinatamente alla dimostrazione dell'impossibilità a perseguire tale ipotesi, potrà essere accettato l'allacciamento delle acque nere ad un sistema di fognatura mista esistente, già collegato al depuratore. In ogni caso è necessario che venga prodotta una dichiarazione del Soggetto Gestore del sistema fognario e depurativo finalizzata alla certificazione delle seguenti condizioni:

- compatibilità dello scolmatore di pioggia su cui viene a gravare il maggiore apporto inquinante derivante dal nuovo intervento urbanistico: in definitiva dovrà essere accertato che non si determini un funzionamento dello scolmatore al di fuori delle condizioni stabilite dal relativo atto autorizzativo (rapporto di diluizione massimo prima dell'entrata in funzione dello sfioro);
- compatibilità dell'impianto di depurazione in termini di potenzialità depurativa residua.

3. Modalità di smaltimento delle acque meteoriche e/o di seconda pioggia.

Le reti destinate alla raccolta delle acque di origine meteorica dovranno di norma trovare recapito sul suolo (ove possibile in relazione alle sue caratteristiche) oppure diretto in corpi d'acque superficiali.

Si fa osservare che le motivazioni tecniche che vengono poste alla base dei summenzionati punti 1, 2 e 3 sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

- regolarità di funzionamento dei sistemi depurativi esistenti che non devono essere sovraccaricati dagli apporti meteorici.
- Riduzione dei carichi inquinanti riversati nei corpi d'acqua superficiali attraverso gli scolmatori per effetto sia del dilavamento delle fognature miste sia in seguito alla miscelazione acque nere e di pioggia durante l'evento meteorico.
- Riduzione dei sovraccarichi idraulici sulle reti fognarie mista esistenti cui verranno eventualmente allacciati solo i contributi di acque reflue provenienti dalle reti nere.

4. Derghe all'individuazione del recapito finale.

Si fa osservare che l'impossibilità di attuare gli interventi di cui ai precedenti punti vanifica i vantaggi derivanti dall'applicazione di un sistema di fognature separate e che potranno essere accettate deroghe rispetto ai summenzionati principi generali solo nei casi in cui, in presenza di interventi urbanistici siti nelle cosiddette "zone di completamento" interamente intercluse da reti di tipo unitario (in quanto poste completamente all'interno di aree già urbanizzate dotate di fognature miste), si verifichino le seguenti condizioni:

- le reti bianche dei nuovi comparti urbanistici non possano recapitare direttamente (all'interno dell'area interessata dall'intervento urbanistico o in confine con la medesima) in un corpo d'acqua superficiale o in una condotta bianca già collegata alla rete di drenaggio superficiale.
- Le reti nere non possano essere collegate (all'interno dell'area interessata dall'intervento urbanistico o in confine con la medesima) ad un collettore principale di adduzione al sistema di depurazione

In definitiva l'impossibilità di applicare i criteri tecnici di carattere generale di cui ai precedenti punti dovrà essere certificata dai titolari dei nuovi interventi urbanistici attraverso la produzione della seguente documentazione:

- A. relazione del tecnico progettista delle opere di urbanizzazione finalizzata ad evidenziare la sussistenza delle condizioni che impediscono l'applicazione degli indirizzi generali.

B. Dichiarazione del Soggetto Gestore del sistema fognario e depurativo finalizzata alla certificazione delle seguenti condizioni:

- compatibilità dello scolmatore di pioggia su cui viene a gravare il maggiore apporto inquinante derivante dal nuovo intervento urbanistico: in definitiva dovrà essere accertato che tale maggior apporto non determini un funzionamento dello scolmatore al di fuori delle condizioni stabilite dal relativo atto autorizzativo (rapporto di diluizione massimo prima dell'entrata in funzione dello sfioro);
- compatibilità in termini di ricettività idraulica del sistema misto destinato a ricevere il maggiore apporto di acque meteoriche;
- compatibilità dell'impianto di depurazione in termini di potenzialità depurativa residua.

5. Problematiche inerenti alla limitazione dei carichi idraulici delle nuove urbanizzazioni

Ai fini dell'adozione degli interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate entro limiti compatibili con la capacità idraulica dei recettori si rimanda alle disposizioni impartite dalle competenti Autorità di Bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino. Gli interventi suddetti dovranno essere integrati per quanto possibile con interventi di tipo "diffuso" distribuiti su vaste aree urbanizzate che privilegiano l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I suddetti criteri dovranno trovare applicazione anche nelle aree urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.

b.) Contenimento dei carichi inquinanti rilasciati nell'ambiente per effetto dei dilavamenti da acque meteoriche: indicazioni operative per l'applicazione della direttiva regionale (Delibera g.r.n.286 del 14 febbraio 2005 e Delibera g.r n. 1860 del 18 dicembre 2006).

LINEE DI INDIRIZZO PER I **PROVVEDIMENTI DA ATTUARE ALL'INTERNO DEI SINGOLI LOTTI** OGGETTO DI INTERVENTO NELL'AMBITO DI ESPANSIONI URBANISTICHE.

Si sottolinea che per le linee di indirizzo riportate nel presente paragrafo si propone l'applicazione con riferimento ai seguenti casi:

- (a) interventi che fanno riferimento ai singoli lotti nell'ambito di nuove espansioni urbanistiche, residenziali o produttive/artigianali/commerciali, dotate di reti fognarie pubbliche, in quanto gestite dal gestore del S.I.I. (tali da configurarsi come nuovi agglomerati ai sensi dell'art. 74 del Dlgs. 152/06 o espansioni di vecchi agglomerati);
- (b) nuclei isolati come caratterizzati dalla direttiva regionale 1053/2003;
- (c) aree destinate ad attività commerciali/artigianali/industriali non comprese all'interno degli agglomerati.

In tutti e tre i casi sopra-indicati deve essere prevista, all'interno dei lotti, la realizzazione di reti separate per la raccolta delle acque meteoriche e delle altre acque reflue (nere) e per il loro convogliamento nei rispettivi ricettori: nel caso (a) le fognature interne ai lotti avranno come recapito la rete fognaria dell'agglomerato, nei casi (b) e (c) le acque bianche e le altre acque reflue verranno recapitate direttamente in acque superficiali o sul suolo.

Ciò premesso, tenuto conto che l'inquinamento delle acque meteoriche è causato principalmente dal dilavamento delle superfici viarie e non dalle superfici coperte dei fabbricati degli insediamenti abitativi (tetti), un'azione da privilegiare, ove possibile, è quella della separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie vere e proprie, incentivando tale sistema soprattutto nelle aree di nuova urbanizzazione, ove gli impianti interni sono da realizzare ex novo. In tali casi le acque meteoriche raccolte dai tetti, o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose, ove possibile, dovranno essere raccolte e convogliate con brevi reti esclusivamente pluviali aventi recapito su suoli permeabili o in vicini corpi ricettori superficiali ovvero potranno essere recuperate per usi non pregiati (es. irrigazione). Con la separazione a monte delle reti fognarie si possono ottenere notevoli vantaggi sia idraulici sia ambientali. I suddetti principi e criteri tecnici troveranno attuazione attraverso l'applicazione, all'interno dei singoli lotti delle nuove urbanizzazioni, delle seguenti linee di indirizzo:

- (1) Nelle aree di espansione residenziale (aree non ancora urbanizzate e non ancora dotate di fognatura) per le quali non è prevedibile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche si dovrà attuare (ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica) il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle altre superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose, prevedendo lo smaltimento delle acque meteoriche in pubblica fognatura solo ove non si verificano tali condizioni. Qualora lo smaltimento delle acque meteoriche debba essere effettuato tramite la pubblica fognatura si dovrà considerare un contributo di portata meteorica eventualmente limitato, mediante l'adozione di "vasche volano", ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione della rete fognaria ed, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo definito dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora la fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi d'acqua superficiali, ai fini dell'adozione degli interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con le capacità idrauliche dei recettori, si applicano le disposizioni impartite dalle competenti Autorità di Bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di Bacino, ovvero dagli enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici superficiali interessati. Gli interventi suddetti dovranno essere integrati per quanto possibile con interventi di tipo "diffuso", distribuiti su vaste aree urbanizzate, che privilegiano l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I medesimi criteri possono trovare applicazione anche nelle aree urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.

- (2) Nelle aree di espansione industriale/artigianale/commerciale si dovranno prevedere i seguenti interventi:
- separazione delle acque di prima pioggia e/o reflue di dilavamento derivanti dalle superfici suscettibili di essere contaminate in funzione dell'attività svolta ed immissione delle stesse nella rete nera, secondo le modalità definite dal gestore della rete fognaria;
 - smaltimento diretto (ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica) delle acque meteoriche e/o di seconda pioggia, nonché delle acque meteoriche dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere contaminate. Qualora le condizioni suddette non si verificano dovrà prevedersi lo smaltimento delle acque meteoriche in fognatura bianca.

Tali prescrizioni, previste per la realizzazione della rete fognaria di ogni singolo lotto, costituiscono requisito cogente.

c.) *Qualità dell'aria*

In base a quanto previsto dal Piano Provinciale di Tutela e di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dalla Provincia di Ravenna nel mese di Luglio 2006, per il settore civile dovrà essere incentivata l'installazione di caldaie ad alta efficienza, pannelli solari, tetti fotovoltaici.

Idonea documentazione attestante il rispetto alle norme del Piano di Tutela e di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dalla Provincia di Ravenna, dovrà essere allegata alla richiesta di permesso di costruire di ogni singolo immobile.

In particolare per il settore industriale, per impianti che originano emissioni in atmosfera, dovrà essere prevista l'adozione delle "*migliori tecniche disponibili*" ai sensi dell'art. 269 del DLgs n.152/2006 così come definite al pt. aa) dell'articolo 268. Dovrà essere inoltre previsto l'utilizzo di impianti tecnologici di combustione a metano, a supporto delle attività industriali e/o di riscaldamento degli ambienti di lavoro, a basso impatto emissivo di ossidi di azoto e ad alto rendimento energetico. In alternativa potrà essere previsto l'utilizzo di dispositivi alimentati a fonti rinnovabili.

L'Amministrazione, in base a quanto previsto dal Piano Provinciale di Risanamento delle Qualità dell'Aria per il Comune di Ravenna, all'interno della progettazione urbanistica dei comparti produttivi, dovrà richiedere alle Aziende lo sviluppo di soluzioni tecnico-gestionali ed impiantistiche conformi alle azioni di intervento previste per il settore industriale, civile e mobilità presenti.

Tali prescrizioni, costituiscono requisito cogente.

d.) Inquinamento Luminoso.

Dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relativa Direttiva applicativa (Delibera Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005) e, della Circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006.

e.) Piano Energetico

I nuovi insediamenti, sia civili sia industriali, dovranno conformarsi alle azioni previste negli strumenti di pianificazione energetica regionale, PER approvato con DGR N° 141 del 14-11-2007 e Comunale (PEAC o PEC) approvato con Delibera di Giunta del 06-11-2007.

f.) Aree Ecologicamente Attrezzate

Si richiama il contenuto dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico in merito alla realizzazione, in Emilia Romagna, di Aree Ecologicamente Attrezzate (AEA), approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 13.06.2007, oggetto n. 2506 Prot. n.11444 (L.R20/00 art.16 e A-14). In essa le Aree Ecologicamente Attrezzate, che sono individuate dal PSC o dal PTCP (LR 20/2000), trovano la propria definizione tecnica di riferimento.

Parimenti ad essa devono uniformarsi coloro che intendono, di iniziativa propria, proporre un'area che abbia le caratteristiche di un'area ecologicamente attrezzata.

- OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Viste le problematiche sollevate dal Gestore della rete fognaria (HERA), in merito all'elevato carico idraulico sulla rete fognaria nera, derivante dall'ingressione di acque meteoriche derivanti da attività che svolgono operazioni di lavaggio all'aperto (es. autolavaggi, lavaggi aziendali ecc...), è necessario che tali attività vengano effettuate solo nell'ambito di zone coperte. Tale prescrizione vale per le zone dotate di rete fognaria pubblica separata collegata a depurazione e ne deriva che gli impianti esistenti dovranno adeguarsi a tale disposizione.

- **INQUINAMENTO ACUSTICO.**

PARTE PRIMA: OBIETTIVI E FINALITA'

- ✓ Nella documentazione il riferimento agli obblighi dettati dalla vigente normativa sulla protezione della popolazione dall'inquinamento acustico compare unicamente, in modo discorsivo, al punto 7, a pag. 11, dell'"*elaborato descrittivo*". In tale punto le indicazioni sono generiche e di massima e fanno riferimento ad una nuova classificazione acustica del Comune di Ravenna che, a questo Servizio, non risulta essere ancora approvata, adottata, o in vigore.

PARTE SECONDA. URBANISTICA

Non vi sono particolari osservazioni, anche se le indicazioni sono generiche e senza riferimenti normativi di dettaglio. Vi è comunque un capitolo che tratta i *Sistemi di valutazione ambientale* in cui è riportato l'obbligo di valutare, in via revisionale, una serie di parametri fra cui i livelli di rumorosità attesi per il progetto di urbanizzazione.

PARTE TERZA: EDILIZIA

- ✓ Nel TITOLO VII, Art. VII.32, *distanza da confine stradale*, non vengono menzionate in alcun punto le disposizioni dettate dal DPR 142/04 per le opere realizzate entro fascia di rispetto stradale, come invece accade al successivo Art. VII.33 *distanza dal confine ferroviario*, per la realizzazione di opere entro fascia di rispetto ferroviario in cui viene citato il DPR 459/98.
- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 2°, *DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)*, Art. VIII.11, non viene fatto alcun riferimento alle L. 447/95, LR 15/01, o loro Decreti e Delibere applicativi, nella documentazione da presentare alla richiesta di DIA. Unico richiamo è al punto 4 del citato Articolo che indica la necessità del parere favorevole, anche ambientale, rilasciato dalla AUSL qualora si tratti di attività produttive.
- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 3°, *PERMESSO DI COSTRUIRE*, Art. VIII.13, viene riportata una inesattezza. L'obbligo dettato dalle vigenti normative di settore, L. 447/95 e LR 15/01, prevede che al permesso di costruire siano valutati sia il clima che l'impatto acustico secondo la tipologia di opera da realizzare, da confrontare con i limiti della Classificazione Acustica, e non solo l'impatto acustico che è riservato alle attività produttive.
- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 3°, *PERMESSO DI COSTRUIRE*, Art. VIII.16, *Elaborati e documenti per progetti di opere infrastrutturali e urbanizzazione* non vengono menzionati gli obblighi dettati dalla L. 447/95 e LR 15/01 per queste tipologie di opere.
- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 3°, *PERMESSO DI COSTRUIRE*, Art. VIII.21 *Sanatorie*, non viene condizionata la sanatoria al rispetto delle normativa vigente in campo della protezione della popolazione dall'inquinamento acustico. Condizione invece obbligatoria al fine di rispettare gli obblighi della Legge di settore.

- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 3°, *PERMESSO DI COSTRUIRE*, Art. VIII.22, *Controllo su attività aventi significative interazioni con l'ambiente*, l'elenco delle attività soggette a esame preventivo non è coerente con l'elenco riportato nell'Art. 8 L. 447/95 e Art. 10 LR 15/01. Infatti, manca nell'elenco delle attività soggette a esame preventivo la dicitura "circoli privati" come invece indicato sia nella normativa nazionale che regionale alla stregua dei "pubblici esercizi".
- ✓ Nel TITOLO VIII, Capo 5°, *PROCEDURE FACOLTATIVE*, Art. VIII.28, *Richiesta e rilascio di valutazione preventiva* non viene indicato nei documenti da inserire alcuna valutazione preventiva sulla compatibilità ambientale dell'intervento in progetto. Condizione non ammissibile, essendo tale elemento di compatibilità ambientale una condizione primaria della fattibilità del progetto.
- ✓ Nel TITOLO IX, *ESECUZIONE DELLE OPERE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI*, Capo I, Art. IX.7, *Organizzazione e conduzione del cantiere*, viene genericamente indicato che devono essere presi tutti gli accorgimenti atti a garantire che la propagazione del rumore rispetti i limiti di legge ignorando la specifica normativa di settore per le attività temporanee di cantiere, edile, stradale, o assimilabile. Occorre riferirsi alla LR 15/01, DGR 45/02 e al suo regolamento applicativo sul territorio comunale.
- ✓ Nel TITOLO IX, *ESECUZIONE DELLE OPERE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI*, Capo III, *VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA*, Art. IX.15 *Vigilanza durante l'esecuzione delle opere edilizie* viene omesso di indicare che nella documentazione da tenere presso l'attività, a disposizione degli Organi di Vigilanza, vi sono anche le valutazioni di impatto acustico del cantiere e le eventuali disposizioni dettate dall'Amministrazione o dagli Organi preposti ai controlli, fra cui ARPA (DGR 45/02). Indicazioni fra l'altro riportate anche dalla Circolare Ministero Ambiente del 06/09/2004.
- ✓ Nel TITOLO XI *QUALITA' ARCHITETTONICA URBANA*, Capo III *ARREDO URBANO*, Art. XI.33 *Strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi* mancano riferimenti agli obblighi dettati dalla L. 447/95 e LR 15/01, qualora tale struttura comporti un potenziamento ed aumento dell'attività dell'esercizio, ivi compreso la maggior affluenza di avventori. In questo caso l'ampliamento (dicasi, ad es, dehor) va preventivamente valutato sotto l'aspetto dell'impatto acustico che questo produce verso i ricettori presenti.

Gli elementi ed i contenuti tecnici/giuridici per rispondere agli obblighi della L. 447/95 vengono riportati nei successivi allegati dei c.d. "REQUISITI COGENTI". E' comunque parere di questa Agenzia che tale documentazione, pur essendo corretto l'inserimento nei requisiti cogenti, in quanto obbligatoria per legge, debba essere inserita anche fra la documentazione da inserire nella Documentazione di DIA e di permesso di Costruire.

- **OSSERVAZIONI SPECIFICHE RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ARTICOLI DEL RUE.**

Verranno di seguito riportate osservazioni relative agli specifici articoli citati.

Art.1.8 - Articolazione dell'attuazione diretta

Questo Ente ha riscontrato nel tempo come diversi interventi edilizi diretti, riguardanti complessi residenziali (condomini) in zone non servite da rete fognaria pubblica, siano stati realizzati nonostante le opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria pubblica) non fossero presenti nella zona.

La realizzazione di tali interventi, nelle condizioni sopra richiamate, pone problematiche di carattere ambientale per quanto riguarda la qualità degli scarichi delle acque reflue domestiche, in quanto gli impianti di trattamento predisposti sono difficilmente gestibili e spesso inefficaci.

Pertanto l'attuazione diretta di interventi edilizi di questo genere, è necessario avvenga solo se le opere di urbanizzazione primaria, tra cui anche la rete fognaria pubblica, sono esistenti ed adeguate a supportare il nuovo intervento edilizio.

S1/RUE – Comparti soggetti a programmazione unitaria concertata – Villaggio del Fanciullo Ponte Nuovo.

Considerata la vastità del comparto, dovrà essere valutata la possibilità di allaccio alla rete fognaria pubblica delle acque reflue prodotte (nere). Nel caso venga riscontrata l'impossibilità dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, dovrà essere prevista l'installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue prodotte in base a quanto previsto dalla DGR 1053/03.

Art.1.18 - opere di pre-urbanizzazione

Inserire, dopo riconversione produttiva, anche la riconversione a residenziale.

Tali procedure sono obbligatorie e propedeutiche alla presentazione dei PUE nei casi di dismissione e riconversione di un sito produttivo.

Art. 1.23 - parcheggi privati e privati di uso pubblico

Sono esclusi dall'applicazione della DGR 286/05 - Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne – le aree/superfici esterne scoperte a servizio dei seguenti esercizi commerciali:

Esercizi commerciali (punto 8.1.1 - III C DGR 286/05):

“esercizi di vicinato” superficie di vendita non superiore a 150 m² per comuni con meno di 10.000 abitanti;

“esercizi di vicinato” superficie di vendita non superiore a 250 m² per comuni con più di 10.000 abitanti;

“medie strutture di vendita” superficie superiore a 250 m² e fino a 1500 m² per comuni con meno di 10.000 abitanti e con superfici fino a 2.500 m² nei comuni con più di 10.000 abitanti. (punto A1 I secondo comma DGR 1860/06) Per aree destinate a parcheggio di notevole estensione, resta salva la facoltà delle Province, in riferimento alle esigenze di tutela/salvaguardia degli usi specifici delle acque dei corpi idrici significativi e di interesse, previsti dagli strumenti di pianificazione locale, di prescrivere sistemi di gestione delle acque di prima pioggia.

Capo 3° - Disciplina Urbanistica di RUE dei Sistemi.

Sistema delle dotazioni territoriali. – Aree Verdi pubbliche e private.

Deve essere **Requisito cogente** per tutto i Sistemi, ove si parli di Aree Verdi pubbliche e private, che le reti destinate alla raccolta delle acque di origine meteorica a servizio delle aree residenziali dovranno di norma trovare recapito sul suolo oppure diretto in corpi d'acque superficiali.

Dovrà essere favorito ed incentivato il riutilizzo delle acque meteoriche derivanti da superfici non suscettibili di contaminazione (aree verdi, tetti ecc).

Art.IV.27 - Strutture dismesse da rifunionalizzare

Deve essere inserito, come cautela di carattere ambientale, quanto previsto anche all'Art.I.18 per le opere di pre-urbanizzazione. Precisamente dovranno essere previste le prescrizioni in merito alla caratterizzazione ed all'eventuale bonifica del sito.

Art IV.28 - Aree espositive e di deposito all'aperto

Aggiungere, dopo il secondo comma: La rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata in base ai disposti delle DGR 286/05 e DGR 1860/06.

Art IV.29 - Impianti di rottamazione

Deve essere aggiunto: La rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata in base ai disposti delle DGR 286/05 e DGR 1860/06.

Art VIII.11 - Denuncia di inizio attività: presentazione documentazione

Si prevede la sostituzione del testo della lettera m) con:

1 Planimetria della rete fognaria con evidenziate la linea delle acque nere e delle acque meteoriche e relativi sistemi di trattamento richiesti in funzione del recapito dello scarico (acque superficiale o rete fognaria pubblica collegata/non collegata);

2 Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento (domestiche e/o industriali) presentata ai sensi del DLgs n.152/06 al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e/o al Servizio Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, in relazione alla tipologie di acque reflue scaricate. Quanto sopra vale per nuovi insediamenti e/o ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico e/o modifica del recapito degli scarichi. In caso di insediamento esistente dovrà essere allegata l'autorizzazione allo scarico (e/o atto sostitutivo).

Inoltre, al **punto 4** –, inserire, dopo parere favorevole dell'AUSL, la dicitura “e dell'ARPA”

Art. VIII 13 - Permesso di costruire – Domanda, presentazione, documentazione

Si prevede la sostituzione del testo al punto 5 con:

1 Planimetria della rete fognaria con evidenziate la linea delle acque nere e delle acque meteoriche e relativi sistemi di trattamento richiesti in funzione del recapito dello scarico (acque superficiale o rete fognaria pubblica collegata/non collegata);

2 Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento (domestiche e/o industriali) presentata ai sensi del DLgs n.152/06 al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e/o al Servizio Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, in relazione alla tipologie di acque reflue scaricate. Quanto sopra vale per nuovi insediamenti e/o ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico e/o modifica del recapito degli scarichi. In caso di insediamento esistente dovrà essere allegata l'autorizzazione allo scarico (e/o atto sostitutivo).

Art.IX.11 Scheda Descrittiva: documentazione

Si prevede la sostituzione del testo all'ultimo capoverso del punto 2 lettera g) con la seguente dicitura:

in assenza di rete fognaria pubblica deve essere presentata l'autorizzazione allo scarico prevista dal DLgs n.1252/06 in relazione alla tipologia di scarico.

Titolo X - Requisiti igienici, tecnologici, ambientali.

Si allegano, a parte, le correzioni evidenziate in VERDE direttamente sulle tabelle dei requisiti cogenti

Allegato A/1 Famiglia 3 Requisito Cogente 3.4

Allegato A/2 Famiglia 3 Requisito Cogente 3.4

Allegato A/1 Famiglia 5.1 e 5.2

Allegato A/1 Famiglia 3 Requisito Cogente 3.2: si rammenta che l'adeguamento alle nuove normative di riferimento per questo capitolo, va verificato con il competente ufficio del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL.

Allegato A/1 Famiglia 3 Requisito Cogente 3.1: si rammenta che in merito alla tematica “AMIANTO”, le normative di riferimento devono essere verificate con il competente ufficio del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL.

Art. X.I.3 - Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee

Da correggere il punto 1 in base a quanto evidenziato al precedente punto b.) del capitolo relativo alle “NUOVE ESPANSIONI URBANISTICHE” riguardante le “LINEE DI INDIRIZZO PER I PROVVEDIMENTI DA ATTUARE ALL’INTERNO DEI SINGOLI LOTTI OGGETTO DI INTERVENTO NELL’AMBITO DI ESPANSIONI URBANISTICHE”.

Art. XI.8 - Cancelli, accessi carrabili, rampe.

Modificare la dicitura al punto 4 ultimo comma da “Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche” a “Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica”.

- SPAZIO PORTUALE

In riferimento alla definizione dei contenuti del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio, in particolare relativamente alla pianificazione dello spazio portuale, questa Sezione di Arpa Ravenna ritiene che il RUE debba contenere quale priorità l’indicazione che la destinazione delle aree portuali ad attività di stoccaggio e/o movimentazione di materiali polverulenti debba essere sottoposta ad una valutazione per stabilire le prescrizioni ai sensi della parte I dell’allegato V (polveri e sostanze organiche liquide) della parte V del Dlgs 152/2006 da parte della Provincia, quale autorità competente, sentito il parere di ARPA.

Inoltre al **Capo 1** dovrà essere inserito:

Visti gli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dal PTA e PPTA, le nuove espansioni urbanistiche non potranno essere attuate in assenza di rete fognaria pubblica collegata a depurazione.

Servizio Sistemi Ambientali
Il Resp.le dott.ssa Daniela Ballardini

Servizio Territoriale
Il Resp.le dott.ssa Gaspare Minzoni